

230

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Aprile 1862
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° *Micheliini*

» 2° *Pizzotti*

» 3° *De Cesare*

» 4° *Marroni*

» 5° *Guglianetti*

» 6° *Mureddu*

» 7° *Giusti*

» 8° *Dino*

» 9° *Corzigliaui*

Relatore *Mureddu*

Adottata nella tornata del *23 Luglio* 1862

Pellati

65

SESSIONE 1861

N° 250-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MICHELINI, PIRONTI, DE CESARE, MAZZONI, GUGLIANETTI,
MUREDDU, GIUNTI, DINO, TORRIGIANI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata dell'11 aprile 1862

**Autorizzazione di spesa per acquisto di materiale da sca-
vazione dei porti — Bilancio 1862 del Ministero dei
lavori pubblici.**

Tornata del 2 luglio 1862.

Signori! — La necessità di promuovere con tutti i modi e per ogni verso lo sviluppo della ricchezza nazionale aveva suggerito al Parlamento subalpino di apprestare ogni aggio ed opportunità di scalo al commercio marittimo, sì estero, che nazionale, mediante una legge che, approvata nel 3 luglio 1853 per iniziativa del Ministero dei lavori pubblici, lasciava questo autorizzato a far procedere all'escavazione dei porti nelle antiche provincie dello Stato sulla base d'un capitolato annesso alla legge medesima, in alcune parti solamente modificato col posteriore atto di sottomissione di certa ditta Orlando e Compagni che ne assumeva l'impresa in data 17 febbraio 1854, approvata con legge 2 aprile successivo.

In virtù di tale concessione duratura per anni otto, l'impresa assumeva l'obbligo di dare un'escavazione annua pel valore corrispondente a lire 300,000 (Art. 31), e così doveva essa procedere fino all'aprile del 1862, epoca questa in cui terminava l'appalto.

A quest'oggetto l'impresa era in obbligo di costruire due curaporti a vapore, col corredo dei relativi rimorchiatori e

(250-A)

2

barche per trasporto delle materie scavate, e d'acquistarne un terzo che le avrebbe ceduto l'amministrazione dei lavori pubblici a prezzo di stima da compensarsi coi lavori d'escavazione, obbligandosi però l'amministrazione di acquistare dall'imprenditore pel finire dell'impresa due soli di tali curaporti coi loro rimorchiatori e barche di servizio, a prezzo pure di stima.

Il valore totale dei macchinismi di escavazione doveva ammontare, a termini degli articoli 13 e 15 del capitolato, approssimativamente a lire 450,000 da determinarsi nel modo ivi prescritto; ma essendo risultato in una somma maggiore, n seguito alla fattane perizia, fu concessa all'impresa un'anticipazione di lire 100,000, approvata con regio decreto 9 giugno 1856, che non la mise però in grado di provvedere a tutta l'importanza del servizio, perocchè questo materiale si riconobbe pur anche insufficiente.

Si fu allora che, previa autorizzazione del bilancio 1857, con iscrizione di convenzione 27 ottobre dell'anno medesimo, venne il Governo nella determinazione di aumentare il macchinismo d'altro curaporto e d'un rimorchiatore a vapore, nonchè di tre bette, facendo all'impresa un'anticipazione di lire 146,649 42 per provvista di materiali, ed ebbe a spendere altre lire 39,999 94 per ultimarlo d'ufficio, e lire 36,642 41 per pagamento, pure d'ufficio, di equipaggi ed operai.

In questa nuova convenzione, ciò che vi era di rimarchevole per l'ivi prevista e verificatasi eventualità si è quello che vedesi stabilito all'articolo 3, di dover essere cioè somministrato dall'impresa tutto il materiale, e messo in esercizio di scavazione entro il termine di mesi undici dalla sua data delli 27 ottobre 1857, e che pel caso di ritardo fosse da essa corrisposta una multa di L. 200 per ciascuno dei primi trenta giorni, e di L. 400 pei successivi, come si legge stabilito agli articoli 9 e 12 (*qualunque fossero le ragioni o cause, niuna eccettuata, da scontarsi sulle ritenute mensili*).

A norma di questo patto, che data, come si disse, dal 27 ottobre 1857, li undici mesi in cui doveva ultimarsi il materiale, venivano a compiersi al 10 novembre 1858, e da tal termine doveva incominciare l'applicazione della riferita penalità. Ora dalla lettera 22 ottobre 1861 dell'ispettore del Genio civile al ministro di finanze risulta che, a quell'epoca il materiale non era ultimato, e per conseguenza risulta che l'impresa era incorsa nella prevista multa fin dal 10 novembre 1858.

Dal fin qui esposto apparisce come e di quante facilitazioni e Governo e Parlamento incoraggiassero la ditta Orlando, imprenditrice, al proseguimento delle obbligazioni per essa assunte; ma è spiacevole che per tutti i modi essa vi si addimostrasse poscia insufficiente, sia perchè della escavazione annua per lire 500,000 che si era obbligata di dare non

(250-A)

ne risultò in media che una escavazione di sole L. 80,000, a tal che i nostri porti siano per la maggior parte nella più deplorabile condizione, quelli specialmente della Sardegna, il Porto Torres e quello di Cagliari compresi, che pure furono dichiarati di prima classe e di prima categoria con legge del 1832; sia perchè essa ditta non fece ultimare a tempo i macchinismi, a termini della convenzione 27 ottobre 1837, come di sopra si è detto, e sia infine per aver neglimentato talmente le sue obbligazioni che cessato l'appalto fin dal 6 marzo 1839 per decreto dell'ufficio di Governo in Genova, non solo si dichiarava decaduta la ditta Orlando dall'esercizio del medesimo, ma pur anche autorizzata l'amministrazione a procedere, a maggiori spese della impresa, alle escavazioni che erano state ordinate per legge, talchè essa stessa veniva proponendo in appresso i patti della transazione che forma l'oggetto della presente legge, mediante la quale non solamente si dichiarava risolta l'impresa di *comune consenso*, ma l'amministrazione si obbligava di rilevare da essa oltre il materiale d'escavazione che dal contratto era tenuta di rilevare al *termine dell'impresa*, anche la quarta muta, per la quale in nessun caso si era obbligata, il tutto da apprezzarsi e valutarsi in base del contratto d'appalto, nel modo prescritto dall'articolo 13, come fu effettivamente valutato dalle relative perizie dei signori Picasso e Matel in L. 970,331 da erogarsi in soddisfazione dei diversi creditori, nel modo che si vede in detta transazione e nell'infradescritta nota designato.

L'amministrazione per contro si teneva paga in questa transazione della sola somma di L. 80,000 offertale dall'Orlando per compensare la differenza in perdita che durante il termine ancor decorrendo dalla data di cessazione 6 marzo 1839 dovesse soffrire il Governo per recare ad effetto l'escavazione, ossia il maggior prezzo che costerebbe la stessa, *prendendo per base della quantità dello scavo per il tempo a decorrere* la somma bilanciata dagli anni decorsi (a vece di quella di L. 300,000 stabilita dal contratto) e che si calcolava definitivamente in L. 80,000, come sopra.

Su queste basi si addiveniva al seguente progetto di liquidazione, che per maggiore intelligenza quivi si sottopone, unitamente alla nota di distribuzione fra i diversi creditori della somma che oggi vi si chiede per legge.

(250-A)

4 .
Progetto di liquidazione finale della risolta impresa Orlando per la scabazione dei porti dello Stato, a termini della convenzione in data 17 novembre 1860.

Somme a credito dell'amministrazione.

1°	Anticipazione all'impresa in forza del contratto 17 febbraio 1854. L.	500,000 »
2°	Delta sul maggior valore del materiale (Reale decreto 9 giugno 1856). »	100,000 »
3°	Valore del materiale ceduto dall'amministrazione all'impresa (Contratto 5 maggio 1856). »	198,555 80
4°	Somma anticipata per provvista di nuovo materiale (Convenzione 27 ottobre 1857) »	146,699 42
5°	Idem per ultimare d'ufficio esso materiale »	59,999 94
6°	Idem per pagamento d'ufficio degli equipaggi ed operai »	56,642 41
7°	Credito delle finanze verso l'impresa per fitti di locali e tassa patente (Lettera dell'ispezione dei porti 11 gennaio 1861) » (Da versarsi nelle casse delle finanze.)	3,196 19
8°	Somma anticipata in via provvisoria al signor Orlando come direttore della fonderia - <i>Orlando e Compagnia</i> » (Da versarsi nelle casse delle strade ferrate.)	22,000 »
9°	Compenso per la perdita che soffrir dovesse il Governo pel tempo ancora decorrendo dell'impresa (Transazione 17 novembre 1860) »	80,000 »
10.	Somma che l'amministrazione deve corrispondere alla fonderia in forza di essa transazione » (Da pagarsi allo stabilimento.)	151,000 »
11.	Credito del Ministero della marina come da note 30 novembre 1859 e 11 agosto 1860 » (Da versarsi nelle casse delle finanze.)	8,408 06

Lire 1,066,501 52

(250-A)

Somme a credito dell'impresa.

1° Importo delle ritenute fatte in ragione del 25 per 0/0 sui pagamenti mensili a termini dell'articolo 48 di contratto	L.	203,886	54
2° Importo del materiale ceduto dalla impresa all'amministrazione, come da relative perizie Picasso e Mattei 12 novembre 1860 e 21 ottobre 1861	»	970,531	»
3° Alla fonderia per riparazioni al cava-fango Hallet.	»	50,000	»
	Lire	<u>1,224,437</u>	<u>54</u>
Credito dell'impresa	L.	1,224,437	54
Credito dell'amministrazione	»	1,066,501	52
Residuo	Lire	<u>157,936</u>	<u>02</u>
(delle quali a termini della convenzione lire 107,000 dovrebbero essere pagate al signor Anau, e lire 50,000 prezzo della riparazione dell'hallet all'ingegnere signor Orlando o alla fonderia della pila, od a chi per essi), a queste aggiunto.			
Credito dell'amministrazione delle strade ferrate in	L.	22,000	»
Credito del Ministero delle finanze.	»	5,196	19
Idem di quello di marina.	»	8,406	06
Somma a pagarsi alla fonderia.	»	151,000	»
	si ha il totale di Lire	<u>322,538</u>	<u>27</u>

che colla presente legge si richiede.

Torino il 25 marzo 1862.

Il direttore della 7^a divisione
G. BIANCHERI

(230-A)

Da questi fatti nel vero aspetto come sono esposti, la vostra Commissione che è chiamata a recare su di essi il suo giudizio, non che sul merito della transazione di cui è caso, non saprebbe rifiutare al presente, quella approvazione che non avrebbe data certamente in tempo utile, quando cioè correva l'obbligo al Governo di mantener ferma l'esecuzione della legge facendo eseguire a maggiori spese dell'appaltatore se occorreva, tutta quella quantità di escavazione in lire 300 mila che aveva promesso; e ciò massime dopo il decreto di cessazione 6 marzo 1860, in cui non doveva per alcun verso lasciarsi fino al presente abbandonata l'escavazione dei porti *per qualunque impedimento o pretesto*, poichè la legge abbastanza aveva provveduto quando *per guarentigia del contratto* era stabilito all'articolo 15 *che restasse vincolato ed ipotecato tutto il materiale del valore di 450,000 lire*, ed all'articolo 65 che « ove si desistesse dall'impresa prima del tempo o non si adempisse a tutti e singoli gli obblighi del contratto, anche dopo due intimazioni per iscritto fatte dal direttore dei lavori, l'amministrazione avesse facoltà di procedere d'ufficio all'effettuazione degli scavi ad economia o procedendo ad un nuovo appalto, in tutti i casi a maggiori spese dell'impresario. In tal caso, ivi si diceva, l'amministrazione riterrà tutto il materiale dell'appaltatore, e se ne servirà; e dopo di essersi rimborsato di quanto ancora rimaneva in credito delle somme corrisposte all'impresario compenserà le maggiori spese che avrà dovuto incontrare per dar compimento ai lavori appaltati. »

Da tutto questo risulta che, debito del Governo era quello di applicare colle precise parole della convenzione 1857 quella multa ivi stabilita pel ritardo nella costruzione dei macchinismi, verificatosi per circa tre anni, facendone ritenuta sui decimi di pagamento che erano a sue mani, e che non si vede per nulla computata nel fatto progetto di liquidazione, tutto che essa corrisponda alla egregia somma di circa franchi 80,000: e questo pure risulta che, era debito del Governo di costringere l'appaltatore a raggiungere la quantità degli scavi fino al valore di lire 300 mila annue, come era stabilito dal contratto, e di farla proseguire invece di lasciarla interrotta per tre anni come fece, prevalendosi del disposto dell'articolo 65 del capitolato per eseguirla a maggiori spese dell'appaltatore o con un nuovo appalto, e servendosi del materiale che gli era stato a tal fine ipotecato, invece di lasciarlo per tre anni inoperoso.

Il Governo in ciò non poteva temere contrarietà di sorta, nè per parte puranco dei creditori privilegiati dall'impresa poteva essere impedito a che si servisse del materiale, perchè una buona amministrazione doveva e poteva con garanzia solida tutelare gli interessi dei creditori importuni, per cui ben meritata si ravvisa quella censura che a questo riguardo l'Amministrazione potesse aver incontrato.

Tanta negligenza nella esecuzione delle leggi la vostra

(230-A)

Commissione non saprebbe in vero scusarla; e questa appunto portava la conseguenza non solo del deperimento dei porti con danno incalcolabile della ricchezza nazionale, ma quella pure che, addivenendo totalmente esauste ed oberate di debiti le finanze dell'imprenditore, non si potesse più tener conto nè dei danni proporzionati agli obblighi incontrati colla non eseguita scavazione, od eseguita solo in una misura non competente a quella promessa, nè della penalità in cui era incorso per aver ritardata quasi per tre anni la confezione della nuova muta di machinismi di cui fu detto.

Per tutte queste cose ravvisando di presente la Commissione come ora non possa esser utile il sospendere più oltre l'escavazione dei porti decretata per legge, o l'entrare oggi il Governo in questioni di preminenze giuridiche cogli altri creditori quando più non si avrebbe il vantaggio del tempo, nè della solvibilità dell'impresario, si determina di appoggiare la transazione che vi viene proposta non senza esprimere il desiderio che per lo avvenire più non si rinnovino i fatti di tanta trascuranza nell'esecuzione delle leggi dello Stato, e che per prima prova si dia immediata ripresa alla esecuzione della legge 3 luglio 1855 per l'escavazione dei porti ivi contemplata.

Solamente si fa debito di giustificare la differenza di forma da essa adottata nella redazione degli articoli di legge, differenza questa che fu suggerita alla vostra Commissione dalla necessità di non attribuire a questa legge per oggetto principale, come nel progetto del Ministero, quello che non è che accessorio e di conseguenza, l'acquisto cioè del materiale di scavazione che non viene promosso se non in conseguenza della transazione fatta dal Governo, che è il primo negozio che da voi domanda la opportuna approvazione.

Si è creduto quindi regolare di sottomettere prima all'approvazione della Camera nell'articolo 1° l'approvazione della transazione 17 novembre 1860 dalla quale è dipendente l'acquisto di detto materiale, e di autorizzare nel secondo la spesa occorrente per detto acquisto, lasciando per terzo articolo della legge quel dispositivo d'ordine che è contenuto nell'articolo secondo del progetto ministeriale, sulla quale forma se ne propone alla Camera l'approvazione.

MUREDDU, relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~È autorizzata una spesa di lire 322,538 27 per acquisto di materiale da scavazione de' porti, risultante da transazione seguita in data 17 novembre 1860 fra l'amministrazione dei lavori pubblici e l'ingegnere signor Luigi Orlando, imprenditore della scavazione dei porti delle antiche provincie dello Stato, la quale resta approvata.~~

~~Art. 2.~~

~~Tale somma verrà applicata al bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1862 in aggiunta al capitolo 26, Spese di annua manutenzione, articolo 49, Scavazione dei porti e materiale relativo.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~È approvata la transazione seguita il 17 novembre 1860 tra l'amministrazione dei lavori pubblici e l'ingegnere Luigi Orlando, imprenditore della scavazione dei porti delle antiche provincie dello Stato.~~

~~Art. 2.~~

~~A tale oggetto è autorizzata una spesa di lire ~~322,538 27~~ per acquisto di materiale da scavazione dei porti risultanti dai patti concertati nella transazione medesima.~~

I 322,
538.27

~~Art. 3.~~

~~Tale somma verrà applicata al bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1862 in aggiunta al capitolo 26, Spese di annua manutenzione articolo 49, Scavazione dei porti e materiale relativo.~~

Approvato nella Sessione del 23 Maggio 1862.

Pillati

al sottosegretario
 Il Presidente della camera è pregato di far tenere tutti i documenti relativi alla legge presentata dal ministro delle finanze n° 130 sotto il titolo Autorizzazione di spesa per acquisto di materiali da scavazione di porti (bilancio 1861 del ministero di lavori pubblici come si trovano citati nella relazione che vi precede.

Gabinetto n° 4^{to}

Per la commissione
 il presidente segretario

2127.

10

MINISTERO DELLE FINANZE

Corino, addì 26 Luglio 1862

Direzione Generale del Tesoro

N.° gen.° 23230

„ part.° 7958 Div.° I

Risposta a

del

N.°

Divis.°

Indicare nella risposta la Data, il Numero
e la Divisione della presente.

Oggetto

Modificazione di un progetto
di legge adottato dalla Camera
dei Deputati

All'Onorevolissimo Sig.
Presidente della Camera
dei Deputati

Il sottoscritto ebbe l'onore
di presentare all'approvazione del
Senato del Regno il progetto di
legge adottato dalla Camera Elettiva
nella seduta del 23 corrente mese,
e concernente la transazione seguita
tra l'Amministrazione dei Lavori
pubblici, e l'ingegnere Luigi Orlando
imprenditore della scavazione dei
porti.

Giunto l'art. 2.° del progetto in
discorso la spesa di L. 222,538,25. autor-
-izzata coll'art. precedente si sarebbe
applicare al capitolo N.° 26. = Spese
d'annua manutenzione del bilancio
1862. del Ministero dei Lavori pubblici.

Trattandosi però di una spesa
che accenna all'acquisto di materiali,
e è per conseguenza di natura affatto
straordinaria, l'applicazione suddetta
sarebbe non regolare.

Tale circostanza fu già avvertita
dal Ministero dei Lavori pubblici,
allorchè presentando il progetto
di appendice al proprio bilancio
1862, classificava questa spesa tra
le straordinarie, e la inseriva al-
capitolo N.° 143. Provista di materiali.

Da escavazione dei porti dello Stato.

Ciò stante ha creduto che scrive di potere ~~alla~~
l'urgenza, modificare d'ufficio l'articolo 2° del
progetto nel senso che la spesa di cui è capo debba
applicare al Capitolo 44° 148. surriferito, e si
fa per conseguenza carico di renderne informato
l'Onorevole Signor Presidente della Camera
dei Deputati, nella fiducia che per trattarsi di
una semplice disposizione d'ordine per nulla
influyente sull'economia della Legge l'operato
del Ministero non sia per incontrare ostacolo
presso la Camera stessa

Il Ministro
Favre


19,
VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito
progetto di Legge riguardante l'autorizzazione della
spesa di L. 322,538.27 sul Bilancio dei Lavori
Pubblici del 1862 sia presentato alle Camere
Legislative dal Ministro delle Finanze, il
quale è incaricato di svolgerne i motivi, e di
sostenerne la discussione assieme al Ministro
dei Lavori Pubblici.

Dato a Torino il 10. Aprile 1862



Quintino Sella